



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2992

Seduta del 30/12/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore di Funzione Specialistica
Luca Dainotti

L'atto si compone di 15 pagine
di cui 11 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia LA GIUNTA

VISTO l'articolo 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con la quale è stato, tra l'altro, affidato allo Stato e alle Regioni il compito di procedere, ciascuno per gli ambiti di competenza, all'individuazione delle funzioni provinciali, diverse dalle fondamentali, da riallocare presso il livello istituzionale più adeguato;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, secondo periodo, 44, 46, 85, 86, 89, 91, 92 e 144 della legge sopra citata;

VISTO l'Accordo tra Governo e Regioni, sancito nella Conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, concernente l'individuazione delle funzioni provinciali non fondamentali oggetto di riordino ai sensi del comma 89 dello stesso articolo;

VISTO il D.P.C.M. 26 settembre 2014 recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali";

RICHIAMATA la DGR del 19 settembre 2014, n. X/2386, con la quale, in attuazione del citato Accordo, è stato costituito l'Osservatorio regionale quale sede di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte di riallocazione;

DATO ATTO che:

- nell'ambito dell'Osservatorio regionale sono stati costituiti gruppi di lavoro tematici per valutare l'ambito delle funzioni fondamentali attribuite alle province e sono state svolte riflessioni sull'adeguatezza dell'attuale allocazione delle funzioni provinciali non fondamentali, anche tenuto conto dell'iter parlamentare di esame e approvazione della legge di stabilità 2015;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- le province, inclusa quella di Milano, hanno effettuato la mappatura dei beni e delle risorse connessi all'esercizio delle funzioni, come prescritto dal sopra citato D.P.C.M.;

DATO ATTO, altresì, che:

- sono state avviate specifiche interlocuzioni relativamente alla Città metropolitana di Milano, concernenti le tematiche connesse al ruolo istituzionale di tale nuovo ente;
- sono state valutate le specificità della Provincia di Sondrio, quale provincia interamente montana confinante con Paesi stranieri;

RITENUTO di avviare il percorso di riordino delle funzioni non fondamentali delle province, secondo l'impegno assunto con il sopracitato Accordo, ponendo le basi per l'adozione di ulteriori successivi provvedimenti legislativi necessari a:

- rendere effettivo l'esercizio delle funzioni trasferite;
- apportate alle leggi di settore le modifiche conseguenti al trasferimento delle funzioni e le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

RITENUTO necessario assicurare la continuità di svolgimento dei lavori dell'Osservatorio regionale anche nell'iter consiliare della presente proposta di legge e nelle more del completamento della procedura di riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

VISTA la proposta di progetto di legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia e continuità nello svolgimento delle funzioni.

**Art. 2
(Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)**

1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.

**Art. 3
(Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana)**

1. La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle di cui all'allegato A.

**Art. 4
(Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specialità della Provincia di Sondrio quale Provincia con territorio interamente montano)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specialità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali. La Regione riconosce, altresì, alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014; in particolare, conferisce le funzioni di approvazione:

a) del piano provinciale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), previa verifica, da parte della Giunta regionale, di congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti;

b) del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

3. Nelle more del conferimento di cui al comma 2, la Provincia di Sondrio continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle di cui all'allegato A.

4. La Provincia di Sondrio gestisce specifici interventi per l'implementazione dell'utilizzo delle risorse destinate alla filiera bosco-legno e agli impianti di risalita.

5. Dopo l'articolo 43 della l.r. n. 26/2003 è inserito il seguente:

*“Art. 43 bis
(Disposizioni speciali per la Provincia di Sondrio)*

1. Sono conferite alla Provincia di Sondrio, in ragione delle peculiarità territoriali e idrografiche, le funzioni amministrative in materia di grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresi il rilascio delle relative autorizzazioni o concessioni e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 bis.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 è effettuato d'intesa con la Regione.”.

6. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è sostituito dal seguente:

“1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali ed omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti Province:

a) Bergamo;

b) Brescia;

c) Como, Lecco e Varese;

d) Cremona e Mantova;

e) Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

f) Sondrio.”.

7. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

8. E' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specialità della Provincia di Sondrio, composto da rappresentanti della Regione e della Provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al secondo periodo del comma 1. La composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

9. E' obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 8 in relazione ai progetti di legge con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.

**Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Con successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alle leggi di settore le modifiche necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. Con i medesimi provvedimenti:

a) sono apportate le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) è regolato il trasferimento dei procedimenti pendenti in relazione alle funzioni trasferite;

c) sono disciplinate le modalità del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Lo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione è prioritariamente assicurato attraverso forme di avvalimento del personale delle province che, alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, svolgeva le medesime funzioni. L'avvalimento è attivato, in particolare, mediante apposite convenzioni e secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 427, della legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. E' inoltre autorizzato il ricorso a forme di acquisizione di beni e servizi secondo procedure ad evidenza pubblica.

3. Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'Allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1.

4. La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima Provincia, determinato con successivo provvedimento legislativo.

5. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2014, n. X/2386, in attuazione dell'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.

Art. 6 **(Norma finanziaria)**

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 3, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all'articolo 2, si provvede con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017.

3. Ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017.

4. Al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2008), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

5. Per l'anno 2015 i proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 33/2007, come modificato dal comma 4, possono essere utilizzati per spese correnti fino al 100 per cento del loro ammontare.

6. Per le annualità successive al 2015 sono definite, con apposito provvedimento legislativo, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte riscosse sul suo territorio, ai fini del finanziamento delle funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali.

Art. 7 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A**Funzioni riallocate in capo alla Regione**

FUNZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
CACCIA E PESCA	
funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle attività di vigilanza e controllo e la gestione delle autorizzazioni	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. a)
funzioni amministrative relative alla tutela del patrimonio ittico e all'esercizio della pesca nelle acque della Regione, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.	l.r. 31/2008, art. 132
funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e relativa ricognizione	l.r. 31/2008, art. 133
rilascio a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, di concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittogeniche	l.r. 31/2008, art. 134
costituzione di consulte provinciali della pesca	l.r. 31/2008, art. 135, comma 10
classificazione delle acque di tipo A, B e C	l.r. 31/2008, art. 137, commi 7 e 8
funzioni in materia di pianificazione ittica a livello provinciale	l.r. 31/2008 art. 138
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica	l.r. 31/2008, art. 139
approvazione del programma per i ripopolamenti ittici	l.r. 31/2008, art. 140
Funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica in caso di derivazioni di acqua in concessione e interventi sui corpi idrici	l.r. 31/2008 art. 141
aiuti alla pesca professionale	l.r. 31/2008 art. 142
aiuti alla pesca dilettantistica	l.r. 31/2008 art. 143
rilascio delle licenze di pesca	l.r. 31/2008 art. 144
previsioni di ulteriori divieti rispetto a quelli di cui all'art. 146, comma 1	l.r. 31/2008 art. 146, 147 e 148
gestione del prelievo dei richiami vivi	l.r. 26/1993 art.7
attività di coordinamento relativa al censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio	l.r. 26/1993 art. 8
predisposizione di piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei, con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali	l.r. 26/1993, art. 14, comma 1
predisposizione di piani di miglioramento ambientale e di piani di immissione di fauna selvatica	l.r. 26/1993, art. 15, comma 1
istituzione della consulta faunistico-venatoria provinciale	l.r. 26/1993, art. 16
istituzione e revoca di oasi di protezione	l.r. 26/1993, art. 17, comma 2
gestione delle oasi di protezione	l.r. 26/1993, art. 17, comma 3
autorizzazione di catture nelle oasi e zone di protezione	l.r. 26/1993, art. 17, comma 4

piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente	l.r. 26/1993, art. 17, comma 5
istituzione di zone di ripopolamento e cattura	l.r. 26/1993 art. 18, comma 1
gestione delle zone di ripopolamento e cattura	l.r. 26/1993 art. 18, comma 4
autorizzazione alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	l.r. 26/1993 art. 19, comma 2
funzioni amministrative relative all'istituzione e gestione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani	l.r. 26/1993 art. 21
rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria	l.r. 26/1993 art. 22
rilascio del permesso per l'addestramento e l'allenamento dei falchi	l.r. 26/1993 art. 23
determinazione del numero massimo di capi fauna stanziale prelevabili sulla base di censimenti	l.r. 26/1993 art. 24
rilascio dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	l.r. 26/1993 art. 25
funzioni amministrative relative all'inanellamento dei richiami vivi	l.r. 26/1993 art. 26
funzioni relative alla caccia nella zona alpi e appenninica	l.r. 26/1993 art. 27
ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei	l.r. 26/1993 art. 28
nomine e controlli dei comitati di gestione degli ATC e CAC	l.r. 26/1993 art. 31
funzioni amministrative relative ai criteri e alle modalità di iscrizione agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia	l.r. 26/1993 art. 33
funzioni relative al coordinamento della gestione programmata della caccia	l.r. 26/1993 art. 34
funzioni amministrative relative alle limitazioni dell'esercizio dell'attività venatoria sui fondi agricoli	l.r. 26/1993 art. 37
funzioni amministrative relative alle autorizzazioni delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie - funzioni relative all'attività di allevamento di fauna selvatica "	l.r. 26/1993 art. 38 e art. 39
predisposizione dei piani di abbattimento di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, escluse le funzioni di attuazione dei piani medesimi	l.r. 26/1993 art. 41
funzioni relative all'attività di cattura e ripopolamento	l.r. 26/1993 art. 42, comma 1
formulazione proposte di individuazione dei valichi montani sui quali la caccia è vietata	l.r. 26/1993 art. 43 c. 3
funzioni amministrative relative all'osservanza dei divieti - nomina della commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e definizione delle modalità di svolgimento degli esami	l.r. 26/1993 art. 43 e art. 44
funzioni amministrative relative all'erogazione di indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita nell'esercizio dell'attività venatoria	l.r. 26/1993 art. 47
funzioni amministrative in materia di tassidermia	l.r. 42/1986
funzioni amministrative di competenza provinciale relative a specie cacciabili, periodo di attività venatoria e attività di addestramento cani	l.r. 17/2004
AGRICOLTURA E FORESTE	
funzioni amministrative concernenti interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008 art. 24, comma 4 e 5

funzioni concernenti la programmazione degli interventi in agricoltura	l.r. 31/2008 art. 3
funzioni amministrative relative alla realizzazione di percorsi eno-gastronomici	l.r. 31/2008 art. 12
miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. a)
sistemazioni idraulico-agrario-forestali e manutenzioni di piccola entità delle aree boscate, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. b)
funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'asestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. c)
funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. d)
interventi per la realizzazione e il ripristino della manutenzione delle infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. e)
attuazione dei lavori di pronto intervento, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. f)
erogazione dell'indennità compensativa, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. g)
contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. h)
contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e incentivi per il rimboschimento, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. i)
funzioni inerenti alla programmazione e pianificazione forestale - funzioni inerenti ai consorzi forestali - funzioni relative al fondo aree verdi	l.r. 31/2008, art. 47 e art. 56 – l.r. 12/2005, art. 43
funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento	l.r. 31/2008, art. 41, comma 1
approvazione dei piani di indirizzo forestale	l.r. 31/2008, art. 41, comma 2, e art. 47, comma 4
rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco	l.r. 31/2008, art. 41, comma 3
autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo	l.r. 31/2008 – art. 44, comma 4
predisposizione, nell'ambito degli strumenti di programmazione, di linee guida di politica e programmazione forestale; predisposizione, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, dei piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali	l.r. 31/2008, art. 47, commi 1 e 2
approvazione, per quanto non di competenza degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e delle comunità montane, dei piani di asestamento forestale	l.r. 31/2008, art. 47, comma 6
promozione e incentivazione dell'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate	l.r. 31/2008, art. 49, comma 4
promozione della realizzazione di nuovi boschi	l.r. 31/2008, art.

	55, comma 3
gestione dei fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi	l.r. 31/2008, art. 56, comma 6
predisposizione dei piani di viabilità agro-silvo-pastorale, per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi regionali	l.r. 31/2008, art. 59, comma 2
coordinamento, vigilanza e controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. b)
funzioni concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. c) e art. 9
accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. d)
funzioni relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norma statali e regionali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. e)
rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. f)
attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. g)
svolgimento dei servizi riguardanti il prelievo e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA)	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. h)
azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i)
produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i bis)
formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. k)
azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. l)
competenze in materia di usi civici	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. m)
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. n)
contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. o)
contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. p)

istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché interventi di mercato	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. q)
rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. r)
gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. s)
istruttoria, accertamento e controlli per la gestione delle quote di produzione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. t)
controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. u)
attività istruttorie e gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. v)
tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. z)
istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e relativo controllo.	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa)
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie didattiche nell'elenco di cui all'art. 8 ter e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa bis)
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco di cui all'art. 8 bis e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa ter)
controllo dei requisiti d'iscrizione delle imprese agromeccaniche nell'albo di cui all'art. 13 bis	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa quater)
rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi	l.r. 31/2008, art. 97
promozione dell'organizzazione e dello svolgimento di corsi e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi	l.r. 31/2008, art. 103
rilascio e validazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e prove d'esame - elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene	l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. a) e b)
organizzazione dei corsi per i raccoglitori di tartufi, istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale	l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. c)
elaborazione di proposte per i calendari di raccolta	l.r. 31/2008, art. 117, comma 3
funzioni relative alle commissioni d'esame e corsi di preparazione per i raccoglitori di tartufi	l.r. 31/2008, art. 121
funzioni relative al riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate	l.r. 31/2008, art. 124
predisposizione di programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora di piante tartufigene	l.r. 31/2008, art. 126
vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni	l.r. 31/2008, art. .

sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo	130 quinquies, comma 5
funzioni inerenti il controllo del potenziale produttivo viticolo	l.r. 31/2008 art. 130 septies, comma 5
vigilanza e controllo sul rispetto delle normative in materia di nitrati, fatto salvo quanto di competenza dei comuni	l.r. 31/2008 art. 130 nonies
rilascio del certificato di connessione per l'esercizio dell'attività agrituristica	l.r. 31/2008 art. 152
tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici	l.r. 31/2008 art. 153
funzioni inerenti il controllo delle aziende agrituristiche	l.r. 31/2008 art. 162
funzioni amministrative in materia di usi civici	l.r. 31/2008 , art. 165, ss.
attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione nitrati e delle linee guida	l.r. 31/2008, art. 130 nonies

Relazione illustrativa della proposta di progetto di legge
RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA' METROPOLITANE, SULLE
PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

La legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio) affida allo Stato e alle Regioni il compito di procedere, ciascuno per gli ambiti di competenza, alla puntuale individuazione delle funzioni provinciali, diverse da quelle fondamentali, da riallocare presso il livello istituzionale più adeguato.

A tal fine - conformemente a quanto previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 - è stato costituito, con D.G.R. n. 2386/2014, l'Osservatorio regionale, quale sede di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino, per la conseguente formulazione di proposte di riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato e per l'espressione del parere sulle iniziative legislative regionali recanti disposizioni in ordine al riordino delle funzioni.

Il medesimo accordo prevede che le sopracitate iniziative legislative vengano adottate entro il 31 dicembre 2014.

Nell'ambito dell'Osservatorio regionale sono stati costituiti alcuni gruppi di lavoro tematici (ambiente agricoltura e territorio – viabilità e trasporto pubblico – edilizia scolastica, inclusa l'assistenza agli alunni disabili), incaricati di valutare, in relazione ad ogni materia, l'ambito delle funzioni fondamentali attribuite alle province, nonché di vagliare le ipotesi di trasferimento delle funzioni nel tempo conferite dalla Regione alle province, non rientranti tra quelle qualificate come fondamentali.

Sono state svolte riflessioni sull'adeguatezza dell'attuale allocazione delle funzioni provinciali non fondamentali, nonché sulla delimitazione delle funzioni fondamentali ed elaborate proposte, da sottoporre al parere dell'Osservatorio regionale.

Nel contempo, le province, inclusa quella di Milano, sono state chiamate ad effettuare la mappatura dei beni e delle risorse connessi all'esercizio delle funzioni, come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, pubblicato in data 12.11.2014.

Quanto alla Città metropolitana di Milano, sono state avviate specifiche interlocuzioni, tanto a livello tecnico quanto a livello politico, concernenti le tematiche connesse al ruolo di tale nuovo ente.

Con la proposta di legge in oggetto si avvia il percorso di riordino, secondo l'impegno assunto con il sopracitato accordo, ponendo le basi per i necessari svolgimenti normativi ulteriori.

Per quanto concerne l'articolato, esso si compone di 7 articoli.

All'articolo 1 sono richiamati oggetto e finalità dell'intervento legislativo, volto al riordino delle funzioni non fondamentali conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della "legge Delrio" e del citato accordo siglato l'11 settembre in Conferenza unificata.

Con l'articolo 2 si confermano in capo alle province le funzioni già conferite dalle leggi regionali alla data di entrata in vigore della presente proposta legislativa, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, che sono trasferite alla Regione.

L'articolo 3 intende valorizzare il ruolo istituzionale del nuovo ente metropolitano mediante il conferimento di funzioni ulteriori a quelle fondamentali: nelle more di tale conferimento, la Città metropolitana di Milano eserciterà le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e del comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, contiene disposizioni finalizzate a riconoscere la specialità e forme particolari di autonomia alla Provincia di Sondrio, quale provincia interamente montana; tale riconoscimento avviene attraverso il conferimento di funzioni aggiuntive, in particolare, in materia di risorse idriche.

L'articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali per il trasferimento delle funzioni alla Regione, per la Città metropolitana e per la Provincia di Sondrio. In particolare, prevede la continuità di svolgimento dei lavori dell'Osservatorio regionale.

L'articolo 6 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 7 reca la clausola d'urgenza.

**Relazione tecnico finanziaria ex art. 28 della l.r. 34/1978
relativa alla proposta di progetto di legge recante**

**RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA' METROPOLITANE, SULLE
PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)**

L'articolo 6 della proposta di progetto di legge prevede che:

- con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato con successivi provvedimenti legislativi, cesseranno i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa;
- con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, si provvederà con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017;
- ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio si farà fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017;
- aumenti dal 30% al 50% la quota massima dei proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 33/2007, da utilizzare per spese correnti; per il solo anno 2015 tali proventi potranno essere utilizzati per spese correnti fino al 100% del loro ammontare;
- per le annualità successive al 2015, vengano definite, con apposito provvedimento legislativo, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte riscosse sul suo territorio.

Non si è provveduto alla quantificazione in norma delle risorse finanziarie connesse al trasferimento e al riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 56/2014 in quanto la presente proposta di progetto di legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino, individuando le funzioni da trasferire e rinviando a successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, l'effettivo esercizio delle stesse.

In occasione dell'adozione di tali provvedimenti si darà puntuale conto dei dati finanziari necessari.

In ogni caso, è possibile fin da ora "effettuare una fotografia" delle risorse a bilancio, per quanto riguarda le risorse collegate alle funzioni che tornano in Regione (allegato A alla proposta di legge). Tali risorse ammontano a circa 17,5 mln di Euro allocati alla missione 16 programma 1.

Con specifico riferimento alla Provincia di Sondrio, è stata individuata la missione 9, programma 1, del bilancio regionale 2015-2017.

Si precisa che, con decreto dirigenziale n. 6440 del 04/07/2014, è stato disposto il trasferimento alla medesima Provincia dell'introito dei canoni idrici 2013; in particolare, nell'anno 2014 alla Provincia di Sondrio è stata liquidata la somma di 9.542.058,96 Euro di cui, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 33/2007 ("*L'utilizzo dei proventi riversati non può essere finalizzato per spese correnti in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare delle risorse riversate.*");

- 2.600.000 Euro in "corrente" (corrispondente al 27,25 % dell'ammontare complessivo introitato);
- 6.942.058,96 Euro in capitale (corrispondente al 72,75 %).

In caso di aumento della quota massima finalizzata alle spese correnti (dall'attuale 30% al 50%), secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del progetto di legge, l'importo da destinarsi alle spese correnti (fermo restando l'ammontare complessivo introitato) potrebbe quantificarsi fino ad un massimo di circa € 4,8 mln.